
**Regolamento per l'installazione
e la sosta di circhi,
luna park e spettacoli viaggianti in genere
sul territorio comunale**

SOMMARIO

ART . 1 – INDIVIDUAZIONE AREA	6
ART . 2 – DURATA DELLE CONCESSIONI	6
ART . 3 – CAUZIONE	6
ART . 4 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE.....	7
ART . 5 – DOCUMENTAZIONE	7
ART . 6 – VIABILITA'	7
ART . 7 – PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE	8
ART . 8 – CONSEGNA DELLE AUTORIZZAZIONI.....	8
ART . 9 – PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO	9
ART . 10 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.....	9
ART . 11 – DISPOSIZIONI FINALI	9

ART. 1 – INDIVIDUAZIONE AREA

1. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 8.3.1968 n. 337, con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 19.04.2006 sono state individuate le sotto elencate aree:

FRAZIONE	DENOMINAZIONE ZONA	LOCALIZZAZIONE
TAGLIUNO	"ZONA MERCATO"	Incrocio Via Locatelli/Via Bertoli (planimetria allegato n. 1)
CIVIDINO/QUINTANO	"ZONA PARCHEGGIO"	Via Conciliazione fronte Circolo A.R.C.I. (planimetria allegato n. 2)

2. Le aree vicine a quelle individuate al punto precedente sono identificate come aree attrezzate per la sosta delle roulotte o dei campers dei gestori dei luna park, circhi e spettacoli viaggianti in genere.
3. Non è consentita la sosta inoperosa, vale a dire la sosta di esercenti (o titolari) di spettacoli viaggianti non finalizzata all'effettivo esercizio e svolgimento dell'attività ludica (circhi, spettacoli in genere, luna park. ecc.).

ART. 2 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La durata massima di permanenza degli spettacoli viaggianti nelle Aree individuate viene valutata di volta in volta per ogni concessione.
2. I giorni di insediamento saranno definiti dal Responsabile dell'Ufficio Tributi (area competente in materia, salvo diversa indicazione o deliberazione della Giunta comunale) incaricato di rilasciare l'autorizzazione per occupazione suolo pubblico dopo aver acquisito i pareri di Polizia Locale e Ufficio Tecnico.

ART. 3 – CAUZIONE

1. Al termine del periodo di sosta, gli spettacoli viaggianti devono lasciare l'area assegnata in perfetto ordine e sgombra da rifiuti o altro materiale. A garanzia di tale obbligo, nonché a copertura di eventuali danni arrecati al patrimonio comunale, coloro che richiedono l'occupazione dell'area devono versare un deposito cauzionale così determinato:
 - circhi : € 1.000,00= (mille/00)
 - luna park (per singola giostra): € 100,00= (cento/00)
 - singole giostre: € 200,00= (duecento/00)

ad esclusione delle attrazioni considerate piccole dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza di un titolare o personale come i pugnometri, calciometri, etc..

2. Le modalità di costituzione della cauzione possono essere, alternativamente:
 - versamento della somma in contanti presso la Tesoreria Comunale.
 - fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro. Tale forma di cauzione dovrà prevedere – a pena di mancato rilascio della concessione/autorizzazione – la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici giorni dalla semplice richiesta del Comune di Castelli Calepio.

Nel caso di inadempienze da parte del soggetto beneficiario della concessione/autorizzazione (qui denominato anche "impresa" o "ditta") il Comune avrà diritto all'incameramento della suddetta cauzione, senza alcuna opposizione del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante la durata dell'autorizzazione/concessione, valersi in tutto o in parte di essa per il risarcimento di eventuali danni rilevati. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La Polizia Municipale e gli operatori comunali incaricati nel corso dei sopralluoghi, nel caso riscontrino qualche anomalia, dovranno darne comunicazione immediata al Responsabile del Settore Manutenzioni/Patrimonio ed al Responsabile dell'Ufficio Commercio.

La cauzione verrà restituita solo dopo che l'Ufficio Manutenzioni/Patrimonio, al termine delle attività, avrà accertato l'eliminazione di tali anomalie. In caso di inadempienza nei confronti delle prescrizioni impartite dall'Ufficio Manutenzioni/Patrimonio, da parte del responsabile dell'insediamento, la cauzione verrà incamerata integralmente dal Comune, fermo restando ogni eventuale ulteriore richiesta di refusione dei danni patiti e patendi nelle forme di legge.

ART. 4 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

1. Le aree di cui all'art. 1 vengono concesse direttamente ai singoli esercenti dei circhi equestri e delle attività dello spettacolo viaggiante, nonché agli esercenti dei parchi di divertimento, purché muniti di apposita licenza rilasciata dal comune di residenza.
2. Lo svolgimento dell'attività sull'area concessa è subordinato al possesso della licenza di cui all'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e successive modifiche ed integrazioni ed alla preventiva esecuzione delle prescrizioni, eventualmente contenute, nel verbale di visita della Commissione Comunale di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli o nel certificato di Prevenzione Incendi (ove richiesti), come prescritto nel Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico spettacolo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 04 settembre 2003.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE

1. Gli interessati dovranno presentare la richiesta di autorizzazione (o inviata via posta o altro mezzo; in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante) al protocollo del Comune di Castelli Calepio con un anticipo non inferiore a giorni 30 (trenta) consecutivi, antecedenti l'insediamento.
2. Si esamineranno le richieste presentate (o inviate via posta o altro mezzo; in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante) al protocollo del Comune di Castelli Calepio seguendo l'ordine di presentazione.
3. Ogni esercente (o soggetto) interessato all'installazione di attrazioni di Spettacolo Viaggiante sul territorio comunale deve presentare istanza in carta legalizzata indirizzata al Sindaco e dichiarare quanto segue:
 - a. generalità del titolare dell'attrazione: Nome, Cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapiti telefonici (fissi e portatili);
 - b. Precisa denominazione delle attrazioni che si intendono installare, nonché per le piccole attrazioni (pugnometri, oroscopi, etc...) l'esatta tipologia di gioco e di premio;
 - c. Precise misure dell'ingombro delle attrazioni, per gli spettacoli circensi si dovrà specificare sia la superficie della pedana/palcoscenico, sia quella di tutta l'area coperta dalla tensostruttura o similare;
 - d. Numero di agibilità ministeriale/autorizzazione del Comune di Residenza.
 - e. Numero di codice fiscale o partita IVA;
 - f. Numero di targa, dimensioni delle carovane-abitazioni, carovane per trasporto animali e carovane per il trasporto di attrezzature funzionali al montaggio delle attrazioni;
 - g. Elenco e numero dei giochi presenti nell'attrazione in cui si richiede l'installazione (solo nel caso di attrazioni con più giochi presenti quali sale giochi, tiri vari, etc.);
 - h. Elenco (nome e cognome e C.F.) delle persone autorizzate dal titolare alla conduzione dell'attrazione in caso di sua assenza;
 - i. che l'attrazione verrà montata a regola d'arte in conformità alla specifica autorizzazione ministeriale e che si impegna a mantenere le condizioni di sicurezza predisposte in relazione alla legge 626/94;
 - j. che l'impianto elettrico è in perfetto stato di conservazione e manutenzione senza alcun difetto o anomalia dovute all'usura ed è dotato di tutte le apparecchiature necessarie onde prevenire ogni pericolosità per il pubblico e per gli addetti ai lavori;
 - k. che intende rispettare le norme contenute nel regolamento comunale per l'installazione e la sosta sul territorio comunale dei circhi, luna park e spettacoli viaggianti in genere, in particolare si impegna a non scaricare liquidi di qualsiasi genere nel suolo, nel sottosuolo o in fognatura, così come emissioni in atmosfera, se non preventivamente autorizzati nelle forme di legge.
4. L'interessato dovrà inoltre produrre anche un'autocertificazione antimafia, ai sensi dell'art. 10 della L. 575 del 1968.
5. Presso il competente ufficio Commercio del Comune dovranno essere messi a disposizione i moduli necessari per la richiesta dell'autorizzazione, con i contenuti di cui sopra;

ART. 6 – VIABILITA'

1. Una volta in possesso dell'autorizzazione, gli interessati dovranno seguire tutte le indicazioni che in merito verranno impartite dalla Polizia Municipale per quanto riguarda eventuali problemi di viabilità che insorgessero in merito all'insediamento ed alla sosta dei veicoli.

ART. 7 – PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE

1. I responsabili dell'insediamento dovranno curare in modo particolare che il loro spettacolo non arrechi disturbo alla popolazione residente nella zona, sia per quanto riguarda la viabilità sia per quanto riguarda rumori o suoni molesti.
2. In particolare deve essere limitato l'uso di altoparlanti e diffusori sonori.
3. Il funzionamento delle attrazioni dovrà rispettare le seguenti fasce orarie: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 - dalle ore 16:00 alle ore 19:00 - dalle ore 21:00 alle ore 23:30 - in ogni caso, ogni emissione di musiche e suoni deve cessare totalmente alle ore 24:00.
4. Sono altresì vietati gli scarichi di liquidi di qualsiasi genere nel suolo, nel sottosuolo o in fognatura, così come emissioni in atmosfera, se non preventivamente autorizzati nelle forme di legge.
5. La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzati avrà luogo nelle aree circostanti l'area di autorizzazione agli spettacoli seguendo le disposizioni impartite in loco dagli incaricati municipali.
6. I titolari dovranno provvedere, a loro spese e tramite i servizi autorizzati, all'allontanamento dei rifiuti, raccolti in recipienti chiusi e con osservanza delle norme di igiene in materia.
7. Su specifica richiesta del Concessionario/autorizzato, il Comune potrà mettere a disposizione idonei servizi igienici, autorizzandone l'uso. La gestione e la pulizia di questi ultimi, su incarico dell'Ufficio Tecnico Comunale, sarà affidata ad una ditta, il cui compenso a carico del concessionario o, in mancanza, sarà decurtato dalla cauzione versata dal Concessionario/autorizzato.
8. E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario, dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura. In caso d'inadempienza il Comune provvederà d'autorità, con rivalsa delle spese nei confronti del concessionario/autorizzato, con facoltà di provvedere all'incameramento della somma depositata a titolo di cauzione.
9. Effettuare tempestivamente denuncia all'ASL, in caso di detenzione di animali pertinenti alle attrazioni ed eseguire le prescrizioni eventualmente dettate in materia di igiene, di sanità e di polizia veterinaria.
10. E' vietato sub-concedere a terzi l'area assegnata.
11. E' vietato manomettere il suolo concesso senza apposita autorizzazione.
12. E' vietato sostituire l'attrazione con altra di proprietà dello stesso concessionario ma di tipo diverso da quello riportato nell'atto di concessione.
13. E' vietato far uso, durante il funzionamento delle attrazioni, di qualsiasi veicolo lungo i passaggi adiacenti le attrazioni e destinate al transito dei pedoni.
14. E' vietato variare le misure di ingombro dell'attrazione ammessa senza la preventiva autorizzazione.
15. I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti a norma di legge.

ART. 8 – CONSEGNA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La consegna dell'autorizzazione d'esercizio è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che devono risultare già soddisfatte all'atto della consegna della medesima.
 - versamento della cauzione di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;
 - presentazione dell'originale della licenza d'esercizio;
 - presentazione del certificato di corretto montaggio redatto da un tecnico abilitato nel caso di installazione di strutture temporanee precarie (tensostrutture, ecc...) e non sia previsto il nulla-osta della Commissione Provinciale di Vigilanza (questo documento dovrà essere consegnato obbligatoriamente il primo giorno d'insediamento);
 - consegna della copia conforme del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica;
 - consegna di copia conforme di polizza assicurativa RC verso terzi;
 - copia del contratto stipulato con la società che eroga il servizio per l'allacciamento sia della rete idrica che di quella elettrica.
2. Nel corso del periodo di occupazione verranno effettuati appositi sopralluoghi, da parte della Polizia Municipale e degli operatori incaricati, per verificare lo stato d'idoneità e pulizia dell'area.
3. Immediatamente dopo lo smontaggio delle attrezzature è fatto obbligo al concessionario di richiedere ai competenti uffici del Comune di Castelli Calepio un sopralluogo al fine di accertare lo stato dei luoghi al termine della sosta. Quanto sopra dovrà avvenire in orario d'ufficio. Nel caso in cui l'interessato effettui le operazioni di smontaggio in orario diverso – ed in caso di constatazione di

danni di qualsivoglia natura – in attesa dell'identificazione del responsabile e/o di verifiche tecniche, viene sospeso il rimborso della cauzione di cui all'art. 3 a tutti i partecipanti del parco.

ART. 9 – PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO

1. Ciascun titolare dell'attrazione è obbligato a tenere a disposizione, durante l'orario di apertura al pubblico, la seguente documentazione, che dovrà esibire su richiesta da parte degli organi competenti:
 - placca ministeriale dell'attrazione;
 - fotocopia del nulla osta Ministeriale (o, in alternativa, dell'autorizzazione del Comune di Residenza).
 - permesso d'occupazione del suolo pubblico;
 - licenza d'esercizio;
 - documento di riconoscimento dell'esercente;
 - inizio d'attività SIAE se richiesto.

ART. 10 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le concessioni di aree per circhi, attrazioni e spettacoli viaggianti saranno rilasciate limitatamente alla disponibilità dell'area comunale attrezzata.
2. In occasione di particolari eventi e o manifestazioni, sarà possibile concedere l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di attrazioni di minore entità anche in altre aree del territorio comunale.
3. Tale concessione sarà subordinata alla disponibilità dell'area interessata nonché al rispetto di tutte le condizioni prescritte e previste dal presente Regolamento. E' vietata la sub-concessione dell'area. La violazione del presente articolo comporta la revoca della concessione ed il pagamento di una sanzione di Euro 300,00= (trecento) a titolo di oblazione che potrà essere trattenuta dalla cauzione.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento si rimanda alle leggi e regolamenti vigenti in particolare per quel che concerne gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, ivi compresi quelli inerenti l'attività di pubblico spettacolo.
2. Eventuali prescrizioni specifiche o di dettaglio per la salvaguardia del patrimonio arboreo comunale potranno essere disciplinate, di volta in volta, dagli uffici competenti.
3. E' facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.
4. Qualora la revoca della concessione sia provocata dal comportamento del concessionario, d'ufficio verrà incamerata la cauzione e lo stesso non potrà installare alcuna attrazione sul territorio comunale per almeno cinque anni dalla data di ricevimento dell'atto di revoca.
5. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. lgs. 18.08.2000, nr. 267.
